



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 31.8.2011
COM(2011) 543 definitivo

2011/0235 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che sospende in parte l'applicazione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità
economica europea e la Repubblica araba siriana**

RELAZIONE

Il 9 maggio 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria¹.

La decisione 2011/[...]/PESC del Consiglio, del [...]², dispone l'adozione di ulteriori misure, tra cui il divieto di acquistare, importare o trasportare dalla Siria petrolio greggio e prodotti petroliferi, e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di altre persone e entità che ricevono benefici da Bashar al-Assad e dal suo regime o li sostengono. L'elenco aggiuntivo delle persone, delle entità e degli organismi a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche è riportato in allegato alla decisione.

Tali misure sono state adottate con regolamento (UE) n. [...]/2011 del Consiglio.

Alcuni dei prodotti che formano oggetto di queste misure rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana, che viene sospeso nelle parti concernenti i prodotti in questione.

Dal marzo 2011 le autorità siriane hanno commesso gravissime violazioni dei diritti umani, che potrebbero configurare crimini contro l'umanità, come dichiarato dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani il 18 agosto 2011.

Inoltre, il preambolo dell'accordo di cooperazione indica che le parti contraenti desiderano, con la conclusione dell'accordo, "manifestare la reciproca volontà di mantenere e consolidare le loro amichevoli relazioni, nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite." Nelle attuali circostanze non si può più ritenere che si possano portare avanti, nei confronti della Siria, "amichevoli relazioni, nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite".

D'altro canto, il popolo siriano, già colpito dalla repressione, non deve soffrire come risultato di una sospensione dell'intera cooperazione con la Siria. La sospensione deve pertanto essere rivolta esclusivamente contro le autorità siriane. Considerando che attualmente il petrolio greggio e i prodotti petroliferi sono prodotti dal cui commercio il regime siriano trae molti benefici e che pertanto sostiene le sue politiche repressive, la sospensione dell'accordo di cooperazione deve essere limitato al petrolio greggio e ai prodotti petroliferi.

¹ GU L 121 del 10.5.2011, pag. 1.

² GU L [...].

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che sospende in parte l'applicazione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 gennaio 1977 la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana hanno concluso un accordo di cooperazione ("l'accordo di cooperazione")³, al fine di promuovere una cooperazione globale tra le parti contraenti e favorire il consolidamento delle loro relazioni.
- (2) L'accordo di cooperazione è basato sulla comune volontà delle parti di mantenere e rafforzare le relazioni amichevoli conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite.
- (3) Dal marzo 2011 si sono levate proteste per denunciare specifici abusi di potere da parte di funzionari siriani in un contesto generale di crescente malcontento economico e politico. Moderate manifestazioni originate in regioni periferiche si sono trasformate in una rivolta nazionale. Le autorità siriane hanno reagito - e continuano a reagire - in modo estremamente violento, arrivando persino a sparare contro pacifici manifestanti.
- (4) Il 18 agosto 2011 l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha rilasciato una dichiarazione alla 17a sessione straordinaria del Consiglio dei diritti umani sulla "Situazione dei diritti umani nella Repubblica araba siriana" in cui ha ricordato che nella sua relazione del 18 agosto la missione di accertamento dei fatti in Siria, chiesta dal Consiglio dei diritti umani, ha riscontrato violazioni diffuse o sistematiche dei diritti umani da parte delle forze di sicurezza e militari, inclusi omicidio, sparizione forzata, tortura, privazione della libertà e persecuzione. L'Alto Commissario ritiene che l'ampiezza e la natura di tali atti possano costituire crimini contro l'umanità e ha esortato i membri del Consiglio di sicurezza a prendere in considerazione la possibilità di sottoporre l'attuale situazione in Siria alla Corte penale internazionale.

³ GU L 263 del 27.9.1978, pag. 2.

- (5) Lo stesso giorno l'UE ha condannato la brutale campagna sferrata da Bashar al-Assad e dal regime siriano contro il loro stesso popolo e che ha causato numerosi morti e feriti tra la popolazione del paese. L'UE ha sottolineato a più riprese che occorre cessare la repressione violenta, rilasciare i manifestanti, dare libero accesso ai media e alle organizzazioni internazionali attive in campo umanitario e nei diritti umani e avviare un dialogo nazionale autentico ed inclusivo. La dirigenza siriana è tuttavia rimasta sorda agli appelli lanciati dall'UE e dalla comunità internazionale.
- (6) Il 23 agosto 2011 il Consiglio per i diritti umani ha adottato una risoluzione sulle gravi violazioni dei diritti umani perpetrate nella Repubblica araba siriana con la quale esprime una ferma condanna delle persistenti gravi violazioni dei diritti umani da parte delle autorità siriane, ribadisce l'esortazione alle autorità siriane di conformarsi agli obblighi imposti dal diritto internazionale, sottolinea la necessità di svolgere indagini internazionali, trasparenti, indipendenti e rapide sulle presunte violazioni del diritto internazionale, comprese anche le azioni che possono configurare crimini contro l'umanità, e di assicurare che i responsabili rispondano dei propri atti, e ha deciso di inviare una commissione d'indagine internazionale e indipendente per far luce sulle violazioni del diritto internazionale in materia di diritti umani in Siria.
- (7) In considerazione della grave violazione da parte della Siria degli obblighi che discendono in particolare dalle inderogabili norme di diritto internazionale generale, l'Unione europea ha deciso di adottare ulteriori misure restrittive contro il regime siriano e ritiene necessario sospendere parzialmente l'applicazione dell'accordo di cooperazione.
- (8) Inoltre, secondo il preambolo dell'accordo di cooperazione, con la conclusione dell'accordo le parti contraenti hanno manifestato "la reciproca volontà di mantenere e consolidare le loro amichevoli relazioni, nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite." Nelle attuali circostanze, l'Unione europea ritiene che l'odierna situazione in Siria sia in flagrante violazione dei principi della Carta delle Nazioni Unite, che costituiscono la base della cooperazione tra la Siria e l'Unione europea. Ritiene pertanto che sia intervenuto un cambiamento sostanziale delle circostanze attuali rispetto a quelle esistenti al momento della conclusione del citato accordo, tale da giustificare una sospensione parziale dell'accordo di cooperazione.
- (9) La sospensione parziale deve rimanere effettiva fino a che le autorità siriane porranno termine alle violazioni sistematiche dei diritti umani e si potrà nuovamente ritenere che il loro comportamento si conforma ai principi alla base dell'accordo di cooperazione.
- (10) Considerando che la sospensione è intesa a penalizzare soltanto le autorità siriane e non il popolo siriano, la sospensione deve essere limitata. Atteso che il petrolio greggio e i prodotti petroliferi sono prodotti dal cui commercio il regime siriano trae molti benefici e che pertanto sostiene le sue politiche repressive, la sospensione dell'accordo di cooperazione deve essere limitata al petrolio greggio e ai prodotti petroliferi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 12 e l'articolo 14 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana sono sospesi in relazione alle misure elencate nell'allegato I.

Articolo 2

La presente decisione è notificata alla Siria.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il [...] giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

Elenco delle misure di cui all'articolo 1

- (1) L'importazione nell'Unione di petrolio greggio o prodotti petroliferi che
 - (a) sono originari della Siria o
 - (b) sono stati esportati dalla Siria;
- (2) L'acquisto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi situati in Siria o originari della Siria;
- (3) Il trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Siria o esportati dalla Siria in qualsiasi altro paese;
- (4) La fornitura, diretta o indiretta, di finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi prodotti derivati e strumenti finanziari a termine, nonché prodotti di assicurazione e riassicurazione collegati alle disposizioni di cui ai punti (1), (2) e (3); e
- (5) La partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività che abbiano per oggetto o per effetto, direttamente o indirettamente, di eludere i divieti di cui ai punti (1), (2), (3) e (4).